

RISPOSTE AI CHIARIMENTI I TRANCHE

Rif.: PA n. 178.2026.FORN - Servizio di Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Gestione delle Emergenze

LOTTO 1 – Formazione sicurezza sul lavoro – Nord e Province Autonome – CIG: BBD44379FB

LOTTO 2 – Formazione sicurezza sul lavoro – Centro CIG: BBD4438ACE

LOTTO 3 - Formazione sicurezza sul lavoro – Sud e Isole – CIG: BBD4439BA1

LOTTO 4 – Formazione sulla cultura della sicurezza - CIG: BBD443AC74

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune a tutti i lotti ha deciso di comunicare a tutti gli Operatori economici quanto segue:

Quesito n. 1

“Il criterio Q6 per i Lotti 1,2,3, possesso della Certificazione responsabilità sociale d'impresa – SA8000 può essere acquisito attraverso l'avvalimento premiale?”

Risposta al quesito n. 1

Si conferma.

Quesito n. 2

“Si precisa che la nostra società risulta affiliata ad un ente bilaterale che ci consente di operare con il duplice accreditamento (Accreditamento presso Regione Piemonte di [Società] e accreditamento ente bilaterale presso altre Regioni).

Con riferimento al punto b del paragrafo 6.1 "requisiti di idoneità professionale" si richiede se l'accreditamento presso l'ente bilaterale consente di fatto lo sviluppo della formazione in ogni regione o se invece è necessario partecipare sotto forma di RTI con l'ente bilaterale in questione. Tale richiesta di informazioni è valida per i lotti 1, 2 e 3.”

Risposta al quesito n. 2

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 6.1 “Requisiti di idoneità professionale” lett. b) del Disciplinare, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della partecipazione ai lotti 1, 2 e 3, il concorrente deve risultare qualificato, alla data di presentazione dell'offerta, come “soggetto formatore” ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, mediante il possesso di uno dei titoli legittimanti espressamente previsti, e segnatamente:

- appartenenza ad una delle categorie di soggetti legittimati “ope legis”;
- ovvero accreditamento regionale/provinciale con esperienza almeno triennale in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 8.170.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A. n. 741956



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2023





Con specifico riferimento all'affiliazione ad un ente bilaterale, si precisa che la stessa assume rilievo ai fini del possesso del requisito esclusivamente laddove consenta al soggetto partecipante di rientrare direttamente in una delle categorie di soggetti formatori legittimati "ope legis" espressamente individuate dalla normativa di riferimento.

Diversamente, la mera affiliazione o il rapporto con un ente bilaterale non determina, di per sé, il riconoscimento della qualifica di soggetto formatore ai fini della presente procedura.

Resta fermo che la Stazione Appaltante non può esprimere valutazioni preventive su specifiche configurazioni organizzative prospettate dai concorrenti, dovendo il possesso dei requisiti essere verificabile in capo ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Quesito n. 3

"[Società] è accreditato come soggetto formatore in sette regioni d'Italia. Possiede altresì convenzione con l'Ente bilaterale [XXX] che (secondo quanto previsto dall'ASR 2025) le permette di erogare formazione su tutto il territorio nazionale rilasciando attestati [XXX]. Si chiede conferma che questa configurazione permetta a [Società] di dichiararsi in possesso dei requisiti di "soggetto formatore" in grado di erogare nelle aree geografiche di tutti e 4 i Lotti."

Risposta al quesito n. 3

Come già descritto all'interno del paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, nonché al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, si ribadisce che il possesso del requisito di qualificazione quale "soggetto formatore" rileva esclusivamente con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, per i quali è richiesto che il concorrente risulti abilitato secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni vigente in materia. Tale qualificazione deve essere posseduta mediante uno dei titoli legittimanti previsti dalla normativa.

Diversamente, con riferimento al lotto 4, si rappresenta che, in coerenza con la natura delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, non è richiesto il possesso del suddetto requisito quale soggetto formatore.

Per quanto concerne i lotti 1, 2 e 3, resta fermo che, in caso di partecipazione in forma singola, il concorrente deve garantire il possesso del requisito per tutti gli ambiti territoriali ricompresi nel lotto di partecipazione, mentre, in caso di partecipazione in forma associata, la copertura territoriale può essere assicurata complessivamente dai soggetti raggruppati, secondo quanto previsto dalla lex specialis. Con specifico riguardo alla presenza di convenzioni con enti bilaterali, si ribadisce quanto già risposto al precedente quesito n. 2.

Quesito n. 4

"Relativamente al requisito professionale di cui al par. 6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale (3 contratti negli ultimi 10 anni la cui somma deve raggiungere un determinato valore economico), in caso di RTI il limite massimo di contratti rimane 3 oppure tale numero è vincolato al singolo operatore?"

Risposta al quesito n. 4

In relazione al Requisito di capacità tecnica e professionale (rif. par. 6.3 del Disciplinare di gara) si ribadisce che, in caso di partecipazione in RTI, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.

Pertanto, il numero massimo dei contratti richiesti (n. 3) non è da intendersi riferito singolarmente a ciascun operatore facente parte del RTI, bensì al RTI nel suo complesso.

Quesito n. 5

"Per quanto concerne i docenti, all'interno della documentazione di gara non è richiesta la messa a disposizione dei nominativi né di CV dei trainer. L'unico riferimento è contenuto nel Capitolato Tecnico, par. 2.14 b) "Emissione degli ordini



applicativi” (e quindi in caso di aggiudicazione), per ciascuno dei quali è necessario indicare il nominativo del docente\ tutor e trasmettere il relativo CV. Negli Allegati 1-2-3, si fa tuttavia riferimento alla "Documentazione a comprova dei prerequisiti". Si chiede pertanto conferma che tale documentazione deve essere trasmessa, unitamente ai nominativi e ai CV, al momento dell'emissione degli ordini applicativi.”

Risposta al quesito n. 5

In merito al quesito formulato, si chiarisce quanto segue.

Non è richiesta, in sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione dei nominativi dei docenti/ tutor né la trasmissione dei relativi curricula. La documentazione a comprova dei prerequisiti e dei requisiti richiesti descritti nel Capitolato Tecnico e allegati, ivi inclusi i nominativi dei docenti/ tutor e i relativi CV, dovrà essere resa disponibile in fase esecutiva, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (par. 2.14, lett. b), in occasione dell'emissione dei singoli ordini applicativi. Resta fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire, per tutta la durata dell'Accordo, docenti in possesso dei prerequisiti e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Quesito n. 6

“Il Concorrente deve essere qualificato – al momento di presentazione dell'offerta - come “soggetto formatore” ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, come anche interpretato dalle recenti FAQ pubblicate in data 27/03/2026 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: atteso che la scrivente società è sede [xxxxxxx], Associazione, rappresentativa a livello nazionale e [xxxxx] iscritto al numero x nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del DM 171/2022 e, pertanto, opera in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025; questo dato è sufficiente per essere qualificati come soggetto formatore?”

Risposta al quesito n. 6

La qualificazione di “soggetto formatore” deve risultare dal possesso di uno dei titoli legittimanti espressamente previsti dal citato Accordo, nonché dal rispetto delle eventuali condizioni ivi stabilite per l'erogazione delle attività formative.

Come già risposto ai precedenti quesiti n. 2 e 3, la sussistenza del requisito in capo al concorrente, anche in presenza di affiliazioni, convenzioni o rapporti con enti bilaterali o organismi paritetici, verrà verificata in concreto alla luce della conformità della specifica configurazione organizzativa alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni 2025.

Non sono, quindi, ammesse forme di equipollenza o automatica assimilazione diverse da quelle espressamente previste dalla normativa di riferimento e dalla lex specialis.

Quesito n. 7

“Per quanto riguarda la comprova del possesso dei requisiti dei docenti (n. di ore di formazione da dimostrare tramite i legali rappresentanti delle società presso cui i docenti hanno svolto il servizio di formazione) può essere presentata all'eventuale aggiudicazione?”

Risposta al quesito n. 7

Si rimanda alla risposta fornita per il precedente quesito n. 5.

Quesito n. 8

“Con riferimento al paragrafo 6.1, lett. b), si chiede di chiarire se, ai fini della copertura degli ambiti territoriali per i quali l'operatore economico concorrente non risulti direttamente accreditato, sia possibile fare affidamento su un soggetto formatore qualificato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in quanto legittimato ope legis ai sensi degli artt. 1.1 e 1.3 del medesimo Accordo, con il quale il concorrente ha già in essere una convenzione e del quale opera quale unità operativa. Si chiede altresì di confermare se tale assetto sia idoneo ai fini della partecipazione alla procedura e della successiva esecuzione del contratto ovvero se sia necessario il ricorso all'avvalimento e/ o al subappalto qualificante.”



Risposta al quesito n. 8

Con specifico riguardo alla presenza di convenzioni con enti bilaterali, si ribadisce quanto già risposto al precedente quesito n. 2, 3 e 6.

Con specifico riguardo all'avvalimento ex art. 104, comma 3, del d.lgs 36/2023, si ribadisce che il suo ricorso è limitato al soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 6.1. lett. b.2) del Disciplinare di gara, relativo al solo accreditamento presso le Regioni e/o Province Autonome nel cui territorio è erogata la formazione congiuntamente al possesso di un'esperienza documentata di almeno tre anni di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, come richiesta dall'Accordo Stato-Regioni, maturata alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito n. 9

“Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale relativo ai “servizi analoghi”, che richiede l'esecuzione negli ultimi dieci anni di uno o più contratti analoghi per un importo complessivo non inferiore al 30% del valore del lotto, si chiede di chiarire se per analogia debba intendersi esclusivamente la tipologia e i contenuti delle attività svolte (es. formazione e servizi in ambito salute e sicurezza sul lavoro e cultura della sicurezza) oppure se rilevino anche elementi quali contesto organizzativo, settore di riferimento, territorio e modalità di erogazione del servizio.”

Risposta al quesito n. 9

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che, ai sensi del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esecuzione di “servizi analoghi” deve essere valutato con riferimento alla coerenza sostanziale tra le prestazioni svolte dal concorrente e l'oggetto del lotto per cui si partecipa.

Con specifico riferimento ai lotti 1, 2 e 3, aventi ad oggetto servizi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinati anche dall'Accordo Stato-Regioni, l'analogia deve essere valutata principalmente in relazione alla tipologia e ai contenuti delle attività formative svolte, che devono risultare riconducibili alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non assumono, invece, carattere determinante ai fini della qualificazione del servizio come analogo elementi quali il contesto organizzativo, il settore economico di riferimento, l'ambito territoriale di esecuzione o le modalità di erogazione del servizio.

Resta altresì fermo quanto previsto dal Disciplinare in ordine alla circostanza che i lotti 1, 2 e 3 hanno ad oggetto il medesimo servizio, differenziato esclusivamente in ragione della ripartizione per macro-aree geografiche, con la conseguenza che il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto secondo le modalità ivi indicate.

Con riferimento al lotto 4, si rappresenta che lo stesso ha ad oggetto servizi finalizzati alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza, come descritti nel Capitolato Tecnico. Ne consegue che la nozione di “analogia” deve essere valutata con riferimento alla coerenza sostanziale dei servizi svolti rispetto alle finalità proprie del lotto, ossia la promozione della cultura della sicurezza e dei comportamenti consapevoli.

Pertanto, possono essere considerati analoghi i servizi che risultino riconducibili, per contenuti, finalità e modalità di esecuzione, alle attività descritte nel Capitolato Tecnico per il lotto n. 4.

Resta ferma la competenza della Stazione Appaltante di verificare la documentazione prodotta ai fini della valutazione della effettiva analogia dei servizi dichiarati rispetto all'oggetto del lotto, sulla base di quanto previsto dalla lex specialis di gara.

Quesito n. 10



“Con riferimento al gruppo di lavoro previsto dal Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se, in sede di presentazione dell’offerta, debbano essere prodotti i curriculum vitae delle figure professionali che lo compongono, considerato che tra queste rientra anche il Responsabile del Servizio, per il quale la documentazione di gara prevede l’indicazione del nominativo e del relativo curriculum solo in caso di aggiudicazione. Si chiede inoltre di indicare se eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti per i docenti debbano essere presentati già in fase di offerta oppure esclusivamente in sede di esecuzione del contratto o su richiesta della Stazione Appaltante.”

Risposta al quesito n. 10

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che, con riferimento alle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, la documentazione da produrre deve essere conforme a quanto espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara.

In particolare, per quanto concerne i docenti, si rinvia integralmente a quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 5.

Con riferimento, invece, alla figura del Responsabile del Servizio, si conferma quanto disposto dal paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico, ai sensi del quale l’indicazione del nominativo e la trasmissione del relativo curriculum vitae non sono richieste in sede di presentazione dell’offerta, ma devono essere fornite dall’Appaltatore entro il termine di 10 giorni solari dalla stipula dell’Accordo Quadro.

Quesito n. 11

“Con riferimento al file “17_Dettaglio calcolo importo dell’appalto listino prezzi a base di gara Lotto 1”, si chiede di chiarire se i prezzi unitari ivi indicati debbano intendersi validi esclusivamente per il Lotto 1 oppure se siano da considerarsi applicabili anche ai Lotti 2, 3 e 4.”

Risposta al quesito n. 11

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che i prezzi unitari contenuti nel documento “17_Dettaglio calcolo importo dell’appalto – listino prezzi a base di gara Lotto 1” sono riferiti esclusivamente al Lotto 1 e non devono intendersi automaticamente applicabili agli altri lotti.

Al riguardo, si precisa che, in coerenza con quanto previsto dalla documentazione di gara, per ciascun lotto è stato predisposto uno specifico elenco prezzi a base di gara, distinto e autonomo.

Si evidenzia, inoltre, che nell’ambito del Portale Acquisti, per ciascun lotto è presente una specifica fase di offerta (FDO), all’interno della quale è reso disponibile il relativo allegato economico di riferimento.

In particolare, risultano associati a ciascun lotto i seguenti documenti:

- Dettaglio calcolo importo dell’appalto – listino prezzi a base di gara Lotto 1 (Allegato 17);
- Dettaglio calcolo importo dell’appalto – listino prezzi a base di gara Lotto 2 (Allegato 18);
- Dettaglio calcolo importo dell’appalto – listino prezzi a base di gara Lotto 3 (Allegato 19);
- Dettaglio calcolo importo dell’appalto – listino prezzi a base di gara Lotto 4 (Allegato 20).

Quesito n. 12

“Con riferimento al paragrafo 15 "Offerta Economica" e al paragrafo "Metodo di attribuzione del punteggio economico", si chiede di confermare che l’Offerta Economica debba essere formulata mediante l’indicazione di un prezzo unitario per ciascuna voce riportata negli allegati 17, 18, 19 e 20, potendo il concorrente applicare ribassi differenziati alle singole voci di prezzo, fermo restando il rispetto dei prezzi massimi posti a base di gara e dell’importo complessivo a base d’asta. Si chiede altresì di confermare che non sia richiesto né previsto l’inserimento di un ribasso percentuale unico da applicare uniformemente a tutte le voci del listino.”

Risposta al quesito n. 12

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che le modalità di formulazione dell’offerta economica sono disciplinate dal paragrafo 15 del Disciplinare di gara.



In particolare, l'offerta economica deve essere formulata mediante l'indicazione dei prezzi unitari (IVA esclusa) per ciascuna delle voci di offerta economica riportate all'interno dell'allegato "Dettaglio calcolo importo dell'appalto/listino prezzi a base di gara" relativo al lotto di interesse (Allegati 17, 18, 19, 20).

Pertanto, si evidenzia che la documentazione di gara non prevede l'indicazione di un ribasso percentuale unico da applicare uniformemente a tutte le voci del listino, né tale modalità risulta coerente con la struttura dell'offerta economica impostata per singole voci.

Quesito n. 13

"AQ art. 15. Si richiede che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avvenga mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti al fornitore e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore del fornitore."

Risposta al quesito n. 13

In relazione alle modalità di applicazione delle penali, si rinvia all'art. 15 dello schema di Accordo Quadro, il quale recita "...l'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della Garanzia di cui al successivo art. 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni/ ulteriori oneri sostenuti dal Committente e/o dalla Società emittente a causa degli inadempimenti / ritardi dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo...".

Ne deriva che:

- la comminazione delle penali avverrà attraverso compensazione dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore;
- non sono previsti limiti al diritto di risarcimento dei danni sostenuti dal Committente e/o dalla Società emittente.

Pertanto, non può essere accolta la richiesta di prevedere modalità alternative di comminazione delle penali rispetto a quelle stabilite nella documentazione di gara. Per quanto riguarda il contraddittorio preventivo, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e della corretta esecuzione contrattuale, l'Appaltatore conserva in ogni caso la facoltà di rappresentare al Committente – attraverso idonea documentazione – eventuali circostanze che escludano l'imputabilità dell'inadempimento, ivi comprese situazioni oggettive non prevedibili o non superabili con l'ordinaria diligenza.

Tali elementi, se adeguatamente comprovati, saranno valutati dal Committente ai fini dell'eventuale applicazione o meno delle penali contrattuali.

Quesito n. 14

"AQ art. 16. Si chiede di eliminare la previsione relativa la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale."

Risposta al quesito n. 14

Non è possibile.

Quesito n. 15

"In ordine all'avvalimento premiale - di cui all'art. 7 del disciplinare - laddove l'offerta venisse formulata da un costituendo RTI e uno dei membri fosse sprovvisto delle certificazioni SA8000 e UNI ISO 14001:2015, si chiede conferma che lo stesso possa far ricorso all'istituto dell'avvalimento."

Risposta al quesito n. 15

Si conferma.

Quesito n. 16



“In riferimento al requisito 6.1.b) del Disciplinare (necessità per i Lotti 1, 2 e 3 di essere qualificato come “soggetto formatore” ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo Stato Regioni), e alla disposizione che “in caso di RTI vi dovrà essere corrispondenza tra le quote di qualificazione, di partecipazione e di esecuzione”, si chiede conferma della corretta interpretazione della norma come segue: a titolo esemplificativo si ipotizzi un RTI concorrente al Lotto 1 - Nord composto da: Impresa A, accreditata/ qualificata per Lombardia e Piemonte; Impresa B, accreditata/ qualificata per Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Impresa C, accreditata/ qualificata per Emilia-Romagna e Liguria. Per i restanti territori del lotto (Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano), il RTI ricorrere all’avvalimento con successiva esecuzione (in caso di aggiudicazione) in subappalto da parte della ausiliaria. Si chiede di confermare: 1. che il RTI possa soddisfare il requisito di soggetto formatore mediante la sommatoria delle qualificazioni possedute dai componenti del raggruppamento e, per i territori non coperti dai componenti, mediante avvalimento; 2. se ciascun componente del RTI (nonché subappaltatore qualificato) sia vincolato ad eseguire esclusivamente le prestazioni formative riferite ai territori per i quali possiede la relativa qualificazione di soggetto formatore.”

Risposta al quesito n. 16

Si conferma. Con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, il requisito di qualificazione quale “soggetto formatore” ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 deve essere posseduto secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara.

In caso di partecipazione in forma di RTI, tale requisito può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, mediante la sommatoria delle qualificazioni territoriali possedute dai singoli componenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla lex specialis.

Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto dal Disciplinare, per il soddisfacimento del requisito relativo all’accreditamento territoriale, con esecuzione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa ausiliaria.

Con riferimento all’esecuzione delle prestazioni, si precisa che ciascun operatore economico deve svolgere le attività in coerenza con i requisiti di qualificazione posseduti, nel rispetto del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, partecipazione ed esecuzione.

Pertanto, le attività formative soggette a specifici requisiti abilitanti devono essere eseguite dai soggetti che ne sono in possesso per gli ambiti territoriali di riferimento, ferma restando la possibilità di coinvolgimento di imprese ausiliarie o subappaltatori nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Quesito n. 17

“Si chiede di confermare che, qualora l’Operatore Economico sia associato a una federazione nazionale dei formatori e delle aziende di formazione, accreditata per la formazione ai sensi del D.P.R. 137/2012 e autorizzata dal Ministero dell’Interno per i corsi di propria competenza, e, in qualità di associato, sia autorizzato a erogare, su tutto il territorio nazionale, corsi accreditati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilasciando attestati conformi alla normativa vigente e garantendone il pieno riconoscimento a livello nazionale; tale condizione possa ritenersi sufficiente ai fini del possesso del requisito di qualificazione come “soggetto formatore” come da paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara.”

Risposta al quesito n. 17

Si rinvia alla risposta fornita al quesito 2, 3 e 6.

Quesito n. 18

“Si chiede gentile conferma che, ai fini della valutazione tecnica e con riferimento ai docenti aggiuntivi per la tutela ambientale, debba farsi riferimento ai docenti di tipo Junior e Senior, come previsto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di Gara, e che la diversa indicazione contenuta nell’Allegato 2 – CT_SSL (Master e Senior) sia da considerarsi refuso.”

Risposta al quesito n. 18



In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che, ai fini della valutazione tecnica, trovano applicazione le previsioni di cui al paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara.

Al riguardo, si precisa che, con specifico riferimento ai criteri premianti concernenti i docenti aggiuntivi per la tutela ambientale, è stato riscontrato un refuso nella descrizione delle figure professionali all'interno del Disciplinare. In particolare, il criterio riferito ai docenti "Junior" deve intendersi riferito ai docenti "Senior", mentre il criterio riferito ai docenti "Senior" deve intendersi riferito ai docenti "Master".

La classificazione corretta delle figure professionali è pertanto quella riportata nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, che risultano coerenti tra loro. Alla luce di quanto sopra, si provvederà a modificare anche la descrizione dei rispettivi campi all'interno della configurazione della busta digitale tecnica presente sul Portale Acquisti.

Quesito n. 19

"Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 7 "Avvalimento" del Disciplinare di Gara, secondo cui, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata non possono partecipare alla stessa gara, si chiede di confermare che tale divieto debba intendersi riferito al singolo Lotto e non all'intera procedura di gara."

Risposta al quesito n. 19

Si conferma.

Quesito n. 20

"Docenti Junior per Tutela Ambientale – Lotti 1, 2 e 3.

Con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, si chiede di chiarire il criterio del Disciplinare relativo al numero di docenti Junior aggiuntivi per le tematiche in materia di Tutela Ambientale.

Si rileva infatti che il Capitolato Tecnico e l'Allegato relativo ai requisiti dei docenti per la Tutela Ambientale prevedono, per tale area tematica, esclusivamente le figure di Docente Master e Docente Senior, senza individuare una figura di Docente Junior né i relativi requisiti minimi e documenti a comprova. Si chiede pertanto di confermare se il riferimento ai Docenti Junior per la Tutela Ambientale costituisca un refuso.

In caso contrario, si chiede di indicare:

- il numero minimo di Docenti Junior Ambiente previsto per ciascuno dei Lotti 1, 2 e 3;*
- i requisiti minimi richiesti per tale figura;*
- la documentazione a comprova da produrre."*

Risposta al quesito n. 20

Si rinvia a quanto risposto al precedente quesito n. 18.

Quesito n. 21

"Quesito – Requisiti docenti Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Con riferimento ai requisiti richiesti per i docenti impiegati nei Lotti 1, 2 e 3, si chiede di confermare che, ai fini della qualificazione dei formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sia sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis), del D.lgs. 81/2008. Si chiede, pertanto, di confermare che i requisiti riportati negli allegati al Capitolato Tecnico possano essere interpretati in coerenza con i criteri di qualificazione previsti dal menzionato Decreto, consentendo l'impiego di docenti che dimostrino il possesso del prerequisito di istruzione, di almeno uno dei criteri alternativi ivi previsti e del relativo aggiornamento professionale. Tale chiarimento consentirebbe una più corretta individuazione del gruppo di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e favorendo la più ampia partecipazione di formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Risposta al quesito n. 21



I requisiti dei docenti impiegati nei Lotti 1, 2 e 3 sono disciplinati dalla documentazione di gara e, in particolare, dagli Allegati 1, 2 e 3 al Capitolato Tecnico, che individuano puntualmente i prerequisiti, i requisiti aggiuntivi e le relative modalità di comprova.

Tali previsioni devono ritenersi vincolanti.

Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 costituisce il quadro normativo generale di riferimento in materia di qualificazione dei docenti per la salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, il possesso dei requisiti previsti da tale Decreto non è di per sé sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura, ove non risultino rispettate anche le specifiche prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Resta fermo che i requisiti richiesti devono essere integralmente soddisfatti e dimostrati secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.

Quesito n. 22

“Quesito requisito di idoneità professionale punto b).

In merito al requisito di idoneità professionale previsto al punto b), si chiede conferma che non sia necessario l'accreditamento presso le Regione e/o Province Autonome in quanto il nuovo Accordo Stato Regioni prevede la possibilità di erogare la formazione su tutto il territorio nazionale anche senza accreditamento. In alternativa, si chiede conferma che il menzionato requisito possa essere soddisfatto comprovando di essere associati con un Organismo Paritetico Nazionale.”

Risposta al quesito n. 22

Ai fini della partecipazione alla procedura, il concorrente deve risultare qualificato come “soggetto formatore” secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dalla documentazione di gara, ed in particolare dal paragrafo 6.1 del Disciplinare.

Per quanto riguarda eventuali affiliazioni a un Organismo Paritetico Nazionale, si rinvia a quanto già risposto ai precedenti quesiti n. 2, 3 e 6.

Quesito n. 23

“Relativamente al subappalto qualificante, contemplato a pag. 24 del Disciplinare di gara (art. 8.1) si chiede se la sua quota di utilizzo dovrà essere inclusa nel massimo consentito del subappalto (art.8 del disciplinare a pag. 23 e 24 del disciplinare) secondo le limitazioni stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/2023.”

Risposta al quesito n. 23

Come espressamente previsto al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara, relativo al Subappalto Qualificante, il concorrente potrà ricorrere a tale istituto, fermo restando “quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale l'Affidatario non potrà subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto”. Resta altresì fermo tutto quanto previsto dalla lex specialis di gara.

Quesito n. 24

“In caso di utilizzo di subappalto qualificante, con soggetto “altro” appartenente alla categoria dei soggetti art. 1.3 “altri soggetti”, per le regioni in cui non si è in possesso dell'accreditamento regionale, si chiede conferma che la società utilizzante l'istituto potrà erogare la formazione e quindi eseguire gli ordini applicativi direttamente.”

Risposta al quesito n. 24

Non si conferma. Il ricorso al subappalto qualificante ai sensi del Disciplinare di gara e dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 implica che le prestazioni oggetto del requisito non posseduto dal concorrente siano eseguite dal soggetto qualificato cui si fa ricorso.

Pertanto, nei casi in cui il concorrente non sia in possesso dell'accreditamento territoriale o di altra qualificazione necessaria (es: soggetto formatore “ope legis”) per lo svolgimento delle attività formative in una o più regione e/o provincia autonoma, non può procedere direttamente all'erogazione



della formazione nelle relative aree, dovendo tali prestazioni essere eseguite dal soggetto in possesso del titolo di legittimazione.

Resta fermo che le attività soggette a specifici requisiti abilitanti devono essere svolte dai soggetti in possesso dei medesimi requisiti, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Quesito n. 25

“Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alla disciplina dell'avvalimento prevista al paragrafo 7 del Disciplinare di Gara, con specifico riguardo al requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, lett. b), punto 2) (accreditamento regionale con esperienza triennale).

Il par. 7 del Disciplinare prevede che, relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, il Concorrente possa ricorrere all'avvalimento ai fini del soddisfacimento del requisito di accreditamento di cui al par. 6.1, lett. b), punto 2), alle condizioni di cui all'art. 104, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con esecuzione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa ausiliaria e applicazione delle disposizioni in materia di subappalto.

Il par. 8.1 del Disciplinare, disciplinando il subappalto qualificante, stabilisce invece espressamente che: "il Concorrente, al momento di presentazione dell'offerta, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al par. 'REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE', lett. b.) per almeno una delle Regioni o Province Autonome relative al Lotto al quale partecipa."

Si chiede di chiarire se tale obbligo di possesso minimo territoriale in proprio — ovvero la necessità di essere in possesso del requisito di soggetto formatore per almeno una Regione o Provincia Autonoma del Lotto per cui si concorre — si applichi anche in caso di ricorso all'avvalimento operativo di cui al par. 7, in virtù del rinvio alle disposizioni in materia di subappalto ivi contenuto, oppure se detto obbligo sia previsto esclusivamente per il subappalto qualificante di cui al par. 8.1, non trovando applicazione espressa nell'ipotesi di avvalimento.

In altri termini, si chiede se un Concorrente che ricorra all'avvalimento ai sensi del par. 7 per il requisito di accreditamento debba comunque essere autonomamente accreditato — con la relativa esperienza triennale — per almeno una Regione o Provincia Autonoma del Lotto di riferimento, ovvero se possa legittimamente coprire l'intera copertura territoriale richiesta esclusivamente tramite una o più imprese ausiliarie.”

Risposta al quesito n. 25

Si conferma che, qualora il Concorrente, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al par. 6.1. “REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE”, lett. b.2.), ricorra all'avvalimento – nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. 36/2023 – trova applicazione la disciplina del subappalto, nonché quanto previsto al par. 8.1 del Disciplinare.

Quesito n. 26

“Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito all'applicabilità delle certificazioni previste dal Disciplinare di Gara ai fini della riduzione della garanzia provvisoria (par. 9) [...] con specifico riferimento ai soggetti formatori istituzionali legittimati ope legis ai sensi dell'art. 1.1 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, e in particolare alle Università.

Il par. 9 del Disciplinare prevede riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria in favore dei concorrenti in possesso delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001 (riduzione del 30%), UNI/PdR 125:2022, SA 8000, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 (riduzione del 20% ciascuna, cumulabile).

Il par. 16.1 prevede altresì l'attribuzione di punteggi tecnici premiali (criteri tabellari Q5-Q9) per il possesso delle medesime certificazioni, con un totale di 12 punti su 80 attribuibili per l'offerta tecnica dei Lotti 1, 2 e 3.

Con riferimento ai RTI, il Disciplinare al par. 16.1 stabilisce che, ai fini dei criteri tabellari relativi alle certificazioni: "in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete tali certificazioni devono essere possedute da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata."



Le Università, in quanto soggetti formatori istituzionali legittimati ope legis ai sensi dell'art. 1.1 dell'Accordo Stato-Regioni, sono soggetti di natura pubblica la cui struttura organizzativa e il cui regime giuridico possono non essere compatibili con il conseguimento di alcune delle certificazioni sopra richiamate, ovvero possono non averle conseguite pur essendo astrattamente in grado di farlo.

Si chiede di chiarire i seguenti punti:

Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria (par. 9), se un'Università, quale componente di un RTI, non sia in possesso di una o più delle certificazioni previste al par. 9, tale circostanza comporta esclusivamente la mancata applicazione delle relative riduzioni — con conseguente obbligo di prestare la garanzia per l'importo corrispondente — senza alcuna altra conseguenza sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero se siano previste ulteriori implicazioni.”

Risposta al quesito n. 26

Come espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, il mancato possesso delle certificazioni previste al paragrafo 9 del Disciplinare da parte di uno o più componenti del RTI comporta esclusivamente la non applicabilità delle relative riduzioni, senza effetti sull'ammissibilità dell'offerta.

Quesito n. 27

“Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito all'applicabilità delle certificazioni previste dal Disciplinare di Gara ai fini [...] dell'attribuzione del punteggio tecnico premiale (criteri tabellari Q5-Q9 di cui al par. 16.1), con specifico riferimento ai soggetti formatori istituzionali legittimati ope legis ai sensi dell'art. 1.1 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, e in particolare alle Università.

Ai fini dei criteri tabellari Q5-Q9 in caso di partecipazione in RTI.

Se la previsione per cui le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese componenti il raggruppamento si applichi anche nei confronti di un'Università quale componente del RTI, con la conseguenza che la mancanza di una o più certificazioni in capo all'Università precluderebbe al raggruppamento l'attribuzione del relativo punteggio premiale, ovvero se per i soggetti istituzionali ope legis sia previsto un regime differenziato o una valutazione caso per caso in ragione della loro natura giuridica pubblica.”

Risposta al quesito n. 27

Con riferimento alla partecipazione in forma associata, trova applicazione quanto espressamente previsto dal Disciplinare, secondo cui, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le certificazioni devono essere possedute nei termini e secondo le modalità ivi indicate con riferimento ai componenti del raggruppamento.

Non sono previste deroghe o regimi differenziati in ragione della natura giuridica dei singoli componenti del RTI, ivi inclusi i soggetti formatori istituzionali legittimati “ope legis”, quali le Università.

Quesito n. 28

“Compatibilità delle certificazioni con la natura pubblica dell'Università.

Se la Stazione Appaltante ritenga che alcune certificazioni di cui ai criteri Q5-Q9 siano da considerarsi strutturalmente incompatibili con la natura giuridica e organizzativa degli atenei (PDR 125 e SA 8000), con conseguente inapplicabilità del relativo criterio premiale nei loro confronti.”

Risposta al quesito n. 28

Si rinvia alla risposta fornita al precedente quesito n. 27.

Quesito n. 29

“Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede un chiarimento sulla possibilità di partecipazione di una società nella sua qualità di sede territoriale affiliata di soggetto formatore nazionale ope legis.



Il Disciplinare di gara prevede, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell'accreditamento regionale alla formazione ovvero, in alternativa, la qualifica di soggetto abilitato ope legis ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per l'erogazione di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La scrivente Società intende partecipare alla procedura in associazione con soggetto qualificato ope legis ai sensi del citato Accordo, del quale la scrivente costituisce una sede/delegazione territoriale formalmente riconosciuta. In tale qualità, la scrivente non opererebbe come soggetto autonomo e distinto, bensì come articolazione territoriale dell'Ente ope legis, sotto il coordinamento didattico, la supervisione organizzativa e la responsabilità istituzionale di quest'ultimo.

Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se, alla luce di quanto sopra esposto e delle previsioni del Disciplinare di gara: Lo schema descritto — partecipazione di una sede/delegazione territoriale di un soggetto ope legis, operante sotto la piena responsabilità didattica e organizzativa dell'Ente madre — sia ritenuto conforme ai requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis, con specifico riferimento al requisito di accreditamento o abilitazione all'erogazione della formazione sulla sicurezza.”

Risposta al quesito n. 29

Si rinvia alla risposta fornita al quesito 2, 3 e 6.

Quesito n. 30

“[Si precisa che [...] la scrivente non è soggetto di diretta emanazione di organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.]

Ai fini della valutazione di ammissibilità, quali documenti o elementi la Stazione Appaltante ritenga necessari per dimostrare l'effettiva integrazione della sede territoriale nella struttura dell'Ente ope legis.”

Risposta al quesito n. 30

Si rinvia alla risposta fornita al quesito 2, 3 e 6.

Quesito n. 31

“[Si precisa che [...] la scrivente non è soggetto di diretta emanazione di organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.]

Se la qualifica ope legis dell'Ente madre si estenda, agli effetti della partecipazione alla presente procedura e dell'esecuzione del contratto, alle attività formative svolte dalla sede territoriale nelle Regioni oggetto dell'appalto, indipendentemente dal possesso di un autonomo accreditamento regionale da parte della sede medesima.”

Risposta al quesito n. 31

Si rinvia alla risposta fornita al quesito 2, 3 e 6.

Quesito n. 32

“[...]se la Stazione Appaltante ritenga ammissibile la partecipazione della scrivente in RTI con il soggetto ope legis, con ripartizione delle attività tale per cui l'erogazione della formazione, il coordinamento didattico e il rilascio delle attestazioni siano integralmente riservati al soggetto ope legis, e la scrivente svolga esclusivamente attività di supporto organizzativo e logistico. Si precisa che con riferimento ai (precedenti due quesiti) la scrivente non è soggetto di diretta emanazione di organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.”

Risposta al quesito n. 32

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che la partecipazione in forma associata è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dalla lex specialis di gara.

Con specifico riferimento ai lotti 1, 2 e 3, resta fermo quanto previsto al paragrafo 6.1 del Disciplinare, in base al quale il requisito di qualificazione quale “soggetto formatore” ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni deve essere posseduto dai concorrenti secondo quanto ivi stabilito.



Nel caso di partecipazione in forma associata, il possesso dei requisiti richiesti può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che le prestazioni devono essere eseguite nel rispetto della qualificazione posseduta dai singoli componenti, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante non può esprimere valutazioni preventive in ordine a specifiche configurazioni organizzative o ripartizioni delle attività prospettate dai concorrenti. Resta comunque fermo che le attività soggette a specifici requisiti abilitanti devono essere svolte dai soggetti che ne sono in possesso.

Quesito n. 33

“Con riferimento al punto Q6 dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (Lotti 1,2,3) che cita “Certificazione responsabilità sociale d’impresa – SA8000. Il Concorrente potrà presentare un’offerta migliorativa in relazione al possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione responsabilità sociale d’impresa – SA8000” si chiede conferma, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che il possesso della PAS 24000:2022 accreditata Accredia, sia equiparato alla SA8000 per la partecipazione alle gare d’appalto.”

Risposta al quesito n. 33

Nel pieno rispetto del principio di equivalenza delle certificazioni e del Principio della *Par condicio* tra gli Operatori economici, il Concorrente – ai fini dell’attribuzione dei punteggi premianti – potrà presentare certificazioni ritenute equivalenti. Resta fermo che la Stazione Appaltante valuterà l’effettiva equivalenza delle certificazioni presentate e dunque la loro ammissibilità ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante.

Quesito n. 34

“Con riferimento al Lotto 4 “Cultura della Sicurezza”, si chiede di chiarire quali tipologie di contratti/servizi possano essere considerate “analoghe” ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale, con particolare riferimento a interventi formativi e consulenziali non strettamente riconducibili alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

Risposta al quesito n. 34

Al riguardo, si precisa che il lotto n. 4 ha ad oggetto servizi finalizzati alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza, secondo quanto dettagliatamente descritto al paragrafo 2.5.3 del Capitolato Tecnico, che include, a titolo esemplificativo, attività di sensibilizzazione, comunicazione, formazione non obbligatoria e iniziative di sviluppo della consapevolezza sui temi della sicurezza.

Ne consegue che la nozione di “analogia” deve essere valutata con riferimento alla coerenza sostanziale dei servizi svolti rispetto alle finalità proprie del lotto, ossia la promozione della cultura della sicurezza e dei comportamenti consapevoli.

Pertanto, possono essere considerati analoghi i servizi che risultino riconducibili, per contenuti, finalità e modalità di esecuzione, alle attività descritte nel Capitolato Tecnico per il lotto n. 4.

Resta ferma la competenza della Stazione Appaltante in sede di verifica della documentazione prodotta, ai fini della valutazione della effettiva analogia dei servizi dichiarati rispetto all’oggetto del lotto, sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Quesito n. 35

“Gentilissimi, al punto del disciplinare di gara, Lotto 4, punto Q6, pag. 58 è richiesta la certificazione responsabilità sociale di impresa – SA8000.

La nostra società è in possesso della PAS 24000:2022, dal 22/9/2025 e tutt’ora in vigore. Chiediamo pertanto il riconoscimento della suddetta PAS 24000:2022 al posto della SA 8000 ai fini del punteggio migliorativo, in virtù del principio di equivalenza delle certificazioni accreditate, sancito dal Art. 82 D.Lgs. 36/2023



(Codice dei Contratti Pubblici) e consolidato dalla giurisprudenza. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 924 del 30 luglio 2024, ha riconosciuto che la PAS 24000:2022, rilasciata da organismi accreditati Accredia, come nel nostro caso, è equivalente alla SA8000, e che le stazioni appaltanti non possono escluderla nei requisiti di gara. Il principio di equivalenza previsto dal Codice dei Contratti Pubblici impone alle stazioni appaltanti di valutare le certificazioni equivalenti sulla base degli obiettivi sostanziali perseguiti, non esclusivamente sul nome dello schema certificativo.”

Risposta al quesito 35

Nel pieno rispetto del principio di equivalenza delle certificazioni e del Principio della *Par condicio* tra gli Operatori economici, il Concorrente – ai fini dell’attribuzione dei punteggi premianti – potrà presentare certificazioni ritenute equivalenti. Resta fermo che la Stazione Appaltante valuterà l’effettiva equivalenza delle certificazioni presentate e dunque la loro ammissibilità ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante.

Quesito n. 36

“ART. 18 “CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”

“Salva diversa indicazione, la risoluzione dell’Accordo Quadro comporta anche la risoluzione degli ordini applicativi. Ove sia specificato che la risoluzione dell’Accordo Quadro non si estende anche agli Ordini applicativi, o ad alcuni di tali Ordini, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni dedotte negli Ordini medesimi.”

Si chiede, in caso di aggiudicazione, di prevedere la seguente modifica: “...la risoluzione dell’Accordo Quadro non si estende agli ordini applicativi in relazione ai quali non si è verificato l’inadempimento, pertanto, l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni dedotte negli Ordini medesimi”.”

Risposta al quesito n. 36

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che restano ferme le previsioni di cui all’art. 18 dello schema di Accordo Quadro.

Pertanto, non può essere accolta la proposta di modifica formulata.

Quesito n. 37

“ART. 28 “TUTELA DELLA RISERVATEZZA”

“anche dopo la scadenza dello stesso fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.”

Si chiede, in caso di aggiudicazione, di prevedere la seguente modifica: “...anche per il periodo di 5 (cinque) anni dopo la scadenza dello stesso ovvero fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico, a seconda di quale delle due ipotesi di verifichi per prima”.”

Risposta al quesito n. 37

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che restano ferme le previsioni di cui all’art. 28 dello schema di Accordo Quadro.

Pertanto, non può essere accolta la proposta di modifica formulata.

Quesito n. 38

“Con riferimento all’Allegato 2 al Capitolato Tecnico, si chiede di specificare i requisiti minimi richiesti per la figura del docente junior nell’ambito della materia “Tutela ambientale”, in quanto nella documentazione di gara non risultano indicati i relativi requisiti professionali, formativi e di esperienza e la documentazione richiesta a comprova.”

Risposta al quesito n. 38

Si rinvia a quanto risposto al precedente quesito n. 18.

Quesito n. 39



“In relazione al requisito di idoneità professionale richiesto a pag 17 del disciplinare di gara, se un’azienda risulta iscritta nel registro delle imprese per attività di supporto all’estrazione di Petrolio e Gas Naturale, ma vanta esperienza pluriennale nell’erogazione di percorsi di cambiamento culturale con focus specifico sulla leadership e sulla safety culture, il requisito di idoneità professionale verrà considerato soddisfatto o costituirà motivo di esclusione dalla gara? Le certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001, 45001 in possesso dell’azienda saranno ritenute valide?”

Risposta al quesito n. 39

Ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere coerente con le attività oggetto dell’appalto.

Pertanto, la mera iscrizione per attività non riconducibili, anche solo in via prevalente o caratterizzante, ai servizi di formazione oggetto della procedura non può ritenersi di per sé sufficiente ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, a prescindere dall’eventuale esperienza maturata dal concorrente. Resta ferma la necessità che l’oggetto sociale e l’attività risultante dall’iscrizione siano compatibili con le prestazioni richieste dalla documentazione di gara.

Con riferimento alle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001, si rappresenta che le stesse non rilevano ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale, ma esclusivamente per le finalità previste dal Disciplinare (quali, a titolo esemplificativo, riduzione della garanzia e/o attribuzione di punteggi premiali), laddove applicabili.

Quesito n. 40

“Capitolato art. 2.6. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, vista l’esecuzione all’interno dei locali del Committente, si invita a confermare che lo stesso provvederà a:

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente il fornitore è destinato ad operare e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza;*
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;*
- elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;*
- garantire il rispetto di tutti obblighi a Suo carico di cui all’art. 26 del TU Sicurezza nonché l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni a Suo carico in tema di tutela dell’igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro di Sua competenza, mallevando e tenendo indenne il fornitore per ogni danno che dovessero subire i lavoratori e collaboratori dello stesso conseguentemente alla violazione di tali obblighi.”*

Risposta al quesito n. 40

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere letta in coerenza con quanto previsto dalla documentazione di gara e, in particolare, con la natura dell’Accordo Quadro.

Al riguardo, il Disciplinare di gara prevede espressamente che, trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni oggetto dell’affidamento saranno concretamente definite mediante l’emissione dei singoli Ordini Applicativi, all’interno dei quali saranno puntualmente individuati gli specifici contesti operativi, le modalità di esecuzione e le eventuali interferenze.

In tale ambito, come previsto dal Disciplinare nonché dallo schema di Accordo Quadro all’art. 33 - Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro prevedono, “*al verificarsi dei presupposti, i costi della sicurezza e i relativi D.U.V.R.I. saranno quantificati in sede di emissione degli Ordini Applicativi*”.

Pertanto, deve considerarsi quale mero refuso, la previsione di cui all’art. 33 dello schema di Accordo Quadro nella parte in cui prevede che “L’importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto l’Accordo non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto, al momento, alla redazione del documento unico di valutazione dei



rischi interferenziali (D.U.V.R.I.). In ogni caso, resta fermo che gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 si ripartiscono tra i soggetti coinvolti in relazione ai rispettivi ruoli e ambiti di competenza.

Si rappresenta che, essendo scaduto il termine di presentazioni dei chiarimenti previsto dagli atti di gara (15/06/2026, ore 23:59), non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di chiarimento e che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è confermata alle ore 13:00 del giorno 07/07/2026.

Antonio Cappiello